

(Codice interno: 388706)

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2019, n. 11

Istituzione del nuovo Comune denominato "Lusiana Conco" mediante fusione dei Comuni di Lusiana e Conco della provincia di Vicenza.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

**Art. 1
Istituzione.**

1. È istituito, nella Provincia di Vicenza, il nuovo Comune denominato "Lusiana Conco" mediante fusione dei Comuni di Lusiana e Conco.
2. La relativa sede municipale sarà stabilita nello Statuto del nuovo Comune. Sino a quando la stessa non sarà stata stabilita il nuovo Comune avrà sede in quella attuale di Lusiana (VI).
3. Nello Statuto sono altresì assicurate alla comunità di origine privata della sede, adeguate forme di decentramento in base allo stato dei luoghi e alle esigenze della popolazione interessata.

**Art. 2
Risultati della consultazione.**

1. Il referendum consultivo della popolazione interessata ha dato i seguenti risultati:

COMUNE	Elettori aventi diritto al voto	Votanti	Voti validamente espressi	Voti favorevoli	Voti contrari
Lusiana	2.673	1.184	1.178	873	305
Conco	2.473	1.143	1.140	576	564
totale	5.146	2.327	2.318	1.449	869

**Art. 3
Disposizioni finali e transitorie.**

1. I rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune denominato "Lusiana Conco" sono definiti ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali", dalla Provincia di Vicenza sulla base, in particolare, del criterio secondo cui il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente.

**Art. 4
Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 5
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 febbraio 2019

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Istituzione.

Art. 2 - Risultati della consultazione.

Art. 3 - Disposizioni finali e transitorie.

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 5 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 18 febbraio 2019, n. 11

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta del Vicepresidente Gianluca Forcolin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 31 luglio 2018, n. 24/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 1 agosto 2018, dove ha acquisito il n. 382 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 9 gennaio 2019;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Nicola Ignazio Finco, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 12 febbraio 2019, n. 11.

2. Relazione al Consiglio regionale

Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Nicola Ignazio Finco, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

Ai sensi degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni, sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più Comuni, non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri Comuni scendano sotto tale limite.

La legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali” disciplina, per quanto di competenza regionale, le variazioni delle circoscrizioni dei Comuni e delle Province, nonché il mutamento della denominazione dei Comuni.

Le variazioni delle circoscrizioni comunali possono consistere anche nella fusione di due o più Comuni in uno nuovo. Tali variazioni possono essere conseguenti al processo istituzionale avviato mediante l’Unione di Comuni.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della suddetta legge regionale, quando uno o più Comuni, anche nel loro insieme, non acquisiscono titolo all’esercizio del potere di iniziativa legislativa per le variazioni delle circoscrizioni comunali, previsto dall’articolo 20 dello Statuto, i relativi Consigli possono presentare le loro richieste di variazione alla Giunta regionale, che, entro sessanta giorni, trasmette al Consiglio Regionale il corrispondente disegno di legge o respinge la richiesta, dandone Comunicazione motivata alla competente commissione consiliare.

Alla luce della normativa sopraindicata, i Sindaci dei Comuni di Lusiana e Conco della Provincia di Vicenza, rispettivamente con lettera prot. n. 251083 e lettera prot. n. 249879 del 29 giugno 2018, hanno chiesto alla Giunta regionale di rendersi promotrice di un disegno di legge di fusione dei suddetti Comuni della Provincia di Vicenza e costituzione del nuovo Comune denominato “Lusiana Conco”, trasmettendo le seguenti deliberazioni:

- deliberazione del Consiglio comunale di Lusiana n. 19 del 28.06.2018;
- deliberazione del Consiglio comunale di Conco n.21 del 27.06.2018.

Le suddette deliberazioni dei Consigli Comunali sono esecutive ai sensi di legge e sono state pubblicate a norma dell’articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 per 15 gg sull’albo pretorio dei Comuni; non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni della cittadinanza relativamente agli atti di iniziativa e di adesione.

I Consigli Comunali di Lusiana e Conco, valutate le ragioni storiche, geografiche, politiche ed economiche, hanno deciso di avviare tutte le procedure burocratiche ed amministrative per ottenere la fusione in un unico Ente.

Al fine di rafforzare tale decisione, i due Consigli Comunali hanno adottato un documento politico- programmatico, chiedendo nel contempo alla Regione del Veneto di dare avvio all’iter previsto dalla L.R. 24.12.1992, n. 25, dopo aver sentito il parere delle popolazioni tramite referendum, per poter pervenire alla fusione.

In merito i Consigli Comunali hanno concordato quanto segue:

- 1) il nuovo Comune si chiamerà “LUSIANA CONCO”;
- 2) la sede legale comunale sarà stabilita nello Statuto del nuovo Comune. Sino a quando lo Statuto non sarà vigente, la sede provvisoria sarà collocata in quella attuale del Comune di Lusiana. In ogni caso i Consigli Comunali saranno tenuti alternativamente nelle sedi di entrambi i Comuni oggetto della fusione;

- 3) si provvederà ad una riorganizzazione degli uffici e dei servizi al fine di giungere a soluzioni operative che valorizzino al meglio le professionalità presenti all'interno dei Comuni con presenza di uffici in entrambe le sedi municipali in modo da garantire uniformità di servizi alla cittadinanza e l'erogazione di servizi di prossimità quali ad esempio i servizi demografici, sociali, scolastici e tributari, ferma restando la gestione centralizzata dell'attività di back office di tutte le attività;
- 4) si riportano di seguito alcuni dati statistici che saranno alla base del nuovo Comune di "Lusiana Conco":

COMUNE	SUPERFICIE KMq	POPOLAZIONE RESIDENTE	Abitante/KMq
LUSIANA	34,34	2.705	78,77
CONCO	26,85	2.210	82,31
LUSIANA CONCO	61,19	4.915	161,08

Nel complesso si tratta di due piccoli Comuni omogenei per dimensione demografica e territoriale, territorialmente contigui. I suddetti Comuni sono obbligati alla gestione associata in quanto aventi dimensione demografica inferiore ai 5.000 abitanti. Il nuovo Ente che potrebbe nascere dalla fusione avrebbe 4.915 abitanti.

DOCUMENTO PROGRAMMATICO FINALIZZATO ALLA RICHIESTA ALLA REGIONE VENETO PER LA FUSIONE DEI COMUNI DI LUSIANA E CONCO

I Consigli Comunali di Conco e Lusiana, dopo una ampia valutazione delle motivazioni di ordine politico, economico, nonché storico geografico, hanno ritenuto di intraprendere le procedure al fine di chiedere alla Regione Veneto di avviare l'iter di cui alla legge 25/1992 finalizzata alla fusione dei due Comuni.

Le ragioni a fondamento della presente richiesta risultano evidenziate nell'allegato studio di fattibilità. Atteso che uno dei timori più diffusi tra la cittadinanza si è rilevato essere quello di perdere i riferimenti politici e la vicinanza con i livelli decisionali, considerata la previsione normativa che vede la possibilità nei Comuni oggetto di fusione di istituire dei Municipi, si ritiene che il nuovo statuto possa prevedere l'istituzione di Municipi negli ambiti già sedi dei Comuni assicurando adeguate forme di partecipazione ai cittadini delle Comunità d'origine mantenendo salda la relazione con il territorio. Le modalità di elezione e le competenze saranno disciplinate nello statuto del nuovo Comune.

Il nuovo statuto comunale garantirà il godimento e la gestione degli usi civici nel rispetto della titolarità dei cives e della normativa in materia. L'uso civico è il diritto che spetta ai componenti di una collettività, delimitata territorialmente, di godere di terreni e beni immobili (pascoli, boschi e malghe) appartenenti alla medesima collettività in modo indiviso. La Regione Veneto ha emanato norme specifiche in materia, L.R. 31/1994 che all'art.10 stabilisce che "...le terre di uso civico ...sono gestite dai Comuni..." e che "i proventi introitati dai Comuni ...nella gestione delle terre di uso civico sono destinati ad interventi volti all'incremento produttivo e al miglioramento e valorizzazione ambientale delle terre stesse, ovvero a favore della collettività dei cittadini titolari del diritto di uso civico". Anche alla luce di detta normativa, nonché degli usi e consuetudini locali, lo statuto garantirà la fruizione dei diritti di godimento sui beni di uso civico e la gestione dei proventi dai medesimi derivanti alle collettività dei cives di Conco e Lusiana in modo separato sui rispettivi beni da tempo immemore in capo ai cittadini titolari del diritto.

LE MOTIVAZIONI DI UNA SCELTA

L'istituto della fusione è una forma di condivisione delle risorse volta a razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione istituzionale, con lo scopo di superare la frammentazione del livello di decentramento amministrativo comunale e conseguire una dimensione efficiente ed efficace della governance locale.

Le motivazioni generali del percorso di studio ed approfondimento che hanno portato a formulare l'ipotesi di fusione dei Comuni di Conco e Lusiana si possono individuare in due direttrici.

La prima è legata alla volontà di far "contare di più" le Comunità, mediante il potenziamento della capacità di rappresentanza e promozione del territorio e dei cittadini che lo abitano. La necessità di costruire aggregazioni per difendere e promuovere ricchezza e interessi di un territorio è un'esigenza perseguita da tempo nelle politiche di destinazione delle risorse pubbliche. Ne consegue che le Comunità locali devono mostrare maggiore capacità di coesione, affidabilità nell'azione, autorevolezza e competenza in quanto "insieme" è più facile, più economico, più credibile.

La fusione rappresenta quindi la soluzione più efficace, anche se più impegnativa.

La seconda direttrice che i Comuni hanno pensato di seguire nell'affrontare il tema del riordino dell'amministrazione pubblica nel proprio territorio, è legata alla riduzione continua e costante delle risorse disponibili per mantenere e/o sviluppare adeguati livelli di risposta alla domanda locale di intervento pubblico.

Il nuovo Ente dovrà quindi manifestare la capacità di migliorare e aumentare i servizi resi ai propri cittadini, mediante l'ottimizzazione delle risorse di cui disporrà, in modo equilibrato, senza trascurare o sottovalutare le peculiarità delle popolazioni di origine di Conco e Lusiana.

AFFINITÀ STORICO-CULTURALI TRA I DUE COMUNI

I Comuni di Conco e Lusiana sono collocati territorialmente nella fascia meridionale dell'Altopiano dei Sette Comuni; la particolare conformazione morfologica e la posizione ai margini della pianura sono i due principali elementi che ne hanno delineato i caratteri identitari e determinato lo sviluppo socioeconomico.

Il popolamento dell'area sud dell'Altopiano trae origine dall'antica migrazione delle genti bavaresi e dallo spostamento di popolazioni di origine veneta, essenzialmente per motivazioni di natura economica, legate alla possibilità di praticare l'allevamento, la pastorizia, l'agricoltura, l'artigianato, utilizzando le risorse dell'ambiente e i contatti con la pianura.

L'appartenenza alla Reggenza dei Sette Comuni, sin dall'inizio della sua costituzione (1310) per Lusiana, più tardi come "Contrade Annesse" per Conco e il Patto di dedizione sottoscritto con la Repubblica di Venezia nel 1405 garantirono il mantenimento delle leggi Comunitarie e di altre forme di autonomia che trovano riscontro ancora oggi nella stessa gestione dei boschi e dei pascoli.

La partecipazione alla gestione politico-amministrativa della ex Comunità Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, ora Unione Montana, vede una costante condivisione delle problematiche del territorio e delle scelte che vengono effettuate soprattutto nel settore agro-silvo-pastorale, con la necessaria attenzione alle diversità derivanti dagli aspetti geomorfologici del territorio.

L'evoluzione storica, economica e sociale dei Comuni di Conco e Lusiana ha mantenuto nei secoli caratteristiche simili, anche negli aspetti negativi più recenti quali la denatalità e lo spopolamento, ma con elementi assai positivi quali l'associazionismo e il volontariato oltre che in altre forme di gestione del territorio.

È comune, infatti, alle due Entità l'appartenenza da sempre alla Diocesi di Padova, allo stesso Vicariato, la condivisione della stazione dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo Forestale, ora Carabinieri Forestali.

Le scuole del territorio fanno parte dello stesso Istituto Comprensivo, una delle prime esperienze in Italia.

Le attività sportive rivolte ai giovani vengono gestite e organizzate da associazioni che operano unitariamente tra i due Comuni.

Da oltre dieci anni l'assistente sociale è la stessa per i due Comuni e, di conseguenza, vengono programmati insieme i progetti giovani e le attività estive. Uniformità è praticata anche per gli interventi a favore della popolazione anziana.

I medici di Medicina generale dei due Comuni, inseriti nella stessa Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, hanno da qualche anno costituito una Associazione Medica in Rete per offrire ai pazienti maggiori opportunità di accesso agli ambulatori.

Un'altra delle affinità da evidenziare riguarda l'aspetto turistico: ambedue i Comuni hanno risorse naturali, storiche, paesaggistiche, che offrono una fruizione "dolce" del territorio, utile supporto ad un'economia rispettosa dell'ambiente.

Sul piano economico gli elementi Comuni interessano attività legate al settore edilizio/abitativo, oggi soprattutto rivolto alle manutenzioni, alle ristrutturazioni e agli interventi possibili con il Piano Casa, a quelle tradizionali boschive, artigianali e manifatturiere. Rimangono presenti alcune aziende agricole dedicate alla produzione di latte e di carne, con qualche innovazione nella produzione di ortaggi e antiche varietà di frutta e piccoli frutti, ma la maggior parte degli occupati, a seguito anche della crisi dell'edilizia e del settore estrattivo, oggi trova lavoro nei servizi e nelle realtà produttive della fascia Pedemontana.

I due Comuni appartengono, inoltre allo stesso mandamento della Confartigianato di Marostica e alla stessa sezione di zona della Coldiretti.

Anche per quanto riguarda l'associazionismo alpino, la maggior parte dei Gruppi ANA dei due Comuni (cinque su sette) afferrisce alla Sezione ANA di Marostica.

Sin dagli anni '70 del secolo scorso, quando i problemi di approvvigionamento dell'acqua potabile per i cittadini diventarono sempre più gravi, le due amministrazioni effettuarono scelte importanti e coraggiose per risanare l'intera rete idrica cosicché oggi, con la costituzione di Etra e del Consiglio di Bacino Brenta, la situazione in questo settore è tra le più positive. Virtuosa anche la collaborazione per la costruzione e l'utilizzo di un ecocentro per i cittadini di ambedue le realtà.

Appare opportuno aggiungere inoltre che la frazione di S. Caterina, sviluppata sul territorio dei due Comuni, ha determinato, nel tempo, la necessità di condivisione delle problematiche relative alla gestione dei servizi. Nel mese di dicembre 2017 sono state rinnovate nei due consigli comunali le convenzioni per le funzioni associate sui Servizi scolastici e sul Servizio Rifiuti. L'obbligo delle convenzioni ha maturato via via tra gli amministratori e i cittadini la consapevolezza della necessità del dialogo e della migliore organizzazione amministrativa.

L'esperienza, la riflessione sul presente, la prospettiva per il futuro hanno quindi portato le due Amministrazioni alla decisione di proporre ai cittadini di Conco e di Lusiana di esprimersi sull'opportunità della fusione dei due Comuni in un'unica realtà comunale.

BENEFICI ECONOMICI DERIVANTI DALLA FUSIONE

Gli incentivi che la normativa offre al processo di fusione attualmente sono numerosi. Per i Comuni istituiti a seguito di procedimento di fusione è prevista:

- L'erogazione del contributo straordinario statale (60% dei trasferimenti ricevuti nell'anno 2010) per 10 anni a decorrere dalla fusione.
- L'erogazione del contributo straordinario regionale (calcolato sulla base della DGR n. 81 del 2 febbraio 2016 "Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi straordinari triennali alle fusioni di Comuni. L.R. n. 18 del 27.04.2012 art. 10 c. 1 bis. Deliberazione/CR del 19.11.2015. Art. 10 c. 1 L.R. 18 del 27.04.2012").

I trasferimenti dallo Stato e dalla Regione con la fusione dei due Comuni di Lusiana e Conco

TOTALE CONTRIBUTI IN 10 ANNI : 7.720.438.00 EURO

1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	DAL 4° AL 10° ANNO
965.624,23	891.170,23	841.534,23	717.444,23

Sono inoltre previste:

- priorità nell'assegnazione degli spazi finanziari messi a disposizione dalla legge di bilancio nazionale ed altresì priorità nell'assegnazione degli spazi finanziari regionali.
- preferenza nell'accesso agli incentivi regionali;
- esclusione dall'assoggettamento dell'obbligo associativo per i Comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti.
- previsione di forme premiali nelle misure di incentivazione regionale.
- esclusione da vincoli per le assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.
- esclusione da vincoli per le assunzioni di personale a tempo determinato;
- subentro nei benefici, stabiliti dall'Unione europea o da leggi statali, di cui godevano gli enti estinti.
- razionalizzazione ed efficientamento della struttura amministrativa: riorganizzazione del personale, utilizzo più efficiente delle risorse, economie di scala per uniformare e migliorare i servizi ai cittadini a parità di costi.

A questi benefits va aggiunto il risparmio legato alla riduzione dei costi di struttura che si prevede di ottenere dall'operazione di fusione: la riduzione degli organi istituzionali e dei revisori dei conti, la riduzione dei segretari comunali, la minore spesa in licenze di software.

Il processo mira inoltre alla revisione delle tariffe per i servizi individuali al fine di uniformarle in un'ottica di garanzia del miglior servizio unitamente alla tariffa più bassa.

Accanto ai vantaggi economici, la scelta di optare per un processo di fusione dovrebbe portare miglioramenti anche di carattere più strettamente politico, sia in termini di maggior peso che il nuovo Comune potrà avere nei confronti delle altre istituzioni, sia rispetto alle difficoltà della gestione associata delle funzioni da parte dei due Comuni o della delega all'Unione Montana quale ente di secondo livello.

Inoltre, ai Comuni interessati dai processi di fusione è attribuita:

- Preferenza per le fusioni di Comuni rispetto ad altre forme associative per l'accesso agli incentivi regionali;
- Subentro nei benefici, stabiliti dall'Unione europea o da leggi statali, di cui godevano gli enti estinti;
- L'applicazione delle norme di maggior favore previste per gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

CONCLUSIONI

Il percorso di fusione tra i Comuni di Lusiana e Conco risulta essere una soluzione ottimale per risolvere le problematiche economiche dei piccoli Comuni, oltre ad essere il termine naturale del processo avviato dagli stessi da anni per la gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali.

I Comuni di Lusiana e Conco hanno deliberato di condividere un percorso di fusione, previa adeguata e preventiva informazione e consultazione delle forze associative, economiche e sociali presenti sul territorio. Si prende atto pertanto che è stato svolto un percorso di informazione e consultazione della popolazione e delle forze associative, economiche e sociali presenti sul territorio sull'iter normativo, finalizzato a portare a termine il processo di fusione tra i due Enti.

La fusione tra i due Comuni rappresenta, quindi, la logica conseguenza della presa d'atto di una situazione di perfetta integrazione tra popolazioni che già si trovano a vivere in armonica simbiosi.

Il disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale consta della presente relazione con la quale vengono illustrate le ragioni per le quali i due Comuni vicentini hanno chiesto di fondersi in un nuovo Comune e di cinque articoli.

Con l'articolo 1 si istituisce, in particolare, il nuovo Comune denominato "Lusiana Conco" mediante la fusione dei Comuni di Lusiana e Conco della Provincia di Vicenza.

Con l'articolo 2 si dà atto dei risultati del referendum tra le popolazioni interessate, indetto ai sensi delle leggi regionali 12 gennaio 1973, n. 1 e 24 dicembre 1992, n. 25 e tenutosi in data 16 dicembre 2018.

L'articolo 3 contiene delle disposizioni finali transitorie indispensabili per assicurare la continuità amministrativa ed il governo del territorio dei Comuni originari nonché un corretto e graduale avvio del processo di organizzazione del nuovo Comune.

L'articolo 4 riguarda la clausola di neutralità finanziaria.

L'articolo 5, infine, riguarda la dichiarazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto e la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

In chiusura, si ripercorrono i passaggi salienti intercorsi nel secondo semestre del 2018 e all'inizio del corrente anno:

- il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale (DGR 24/DDL del 31 luglio 2018) intitolato "Istituzione del nuovo Comune denominato "Lusiana Conco" mediante fusione dei Comuni di Lusiana e Conco della Provincia di Vicenza" è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 1° agosto 2018;
- il 7 agosto il provvedimento, che ha assunto il numero 382 tra i progetti di legge, è stato assegnato alla Prima commissione consiliare;
- il Presidente della Prima commissione ha chiesto al Consiglio provinciale di Vicenza di esprimere, entro 30 giorni, il parere sul progetto di legge previsto dall'articolo 5 della l.r. 25/1992;
- il 5 settembre il progetto di legge è stato illustrato dai sindaci dei rispettivi enti in seduta di Prima Commissione;
- il 26 settembre la Prima Commissione consiliare ha espresso all'unanimità parere favorevole sulla meritevolezza del progetto di legge n. 382;
- il 2 ottobre è stata acquisita la deliberazione n. 30 del 26 settembre 2018, con la quale il Consiglio provinciale di Vicenza si è espresso favorevolmente in merito al relativo progetto;
- il 2 ottobre, con deliberazione n. 128, il Consiglio regionale ha ritenuto all'unanimità meritevole di prosecuzione l'iter legislativo del progetto di legge n. 382;
- il 16 dicembre si è tenuto il referendum tra le popolazioni interessate dei due comuni;
- il 21 dicembre è stato acquisito il verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte d'Appello di Venezia;
- il 9 gennaio 2019 la Prima Commissione consiliare ha preso atto del risultato della consultazione referendaria, concludendo l'iter legislativo relativo al progetto di legge oggi in esame, e lo ha approvato all'unanimità con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Fratelli d'Italia-Movimento per la cultura rurale, Siamo Veneto, Partito Democratico, Alessandra Moretti Presidente, Centro destra Veneto-Autonomia e libertà, Area popolare Veneto, Veneto Cuore Autonomo, Movimento 5 Stelle e della componente politica "Liberi E Uguali" del Gruppo Misto."

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 3

Il testo dell'art. 17 della legge regionale n. 25/1992 è il seguente:

"Art. 17 (Successione di comuni).

1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi comuni e ai mutamenti delle circoscrizioni comunali sono definiti dalla provincia competente per territorio, per delega della Regione, tenuto conto dei principi riguardanti la successione delle persone giuridiche e in armonia con la legge regionale di cui all'art. 8."

4. Struttura di riferimento

Direzione enti locali e servizi elettorali